



Città di Caserta
Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

Approvato con Delibera di C.C. n. del

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento.
- Art. 2 - Definizione di passo carrabile.
- Art. 3 - Autorizzazione alla realizzazione di nuovi passi carrabili.
- Art. 4 - Uffici comunali competenti.
- Art. 5 - Spese e cauzioni.
- Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione.
- Art. 7- Condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione.
- Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile.
- Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà.
- Art. 10 - Prescrizioni tecniche.
- Art. 11 - Deroghe.
- Art. 12 - Passi carrabili e accessi stradali esistenti.
- Art. 13 - Sanzioni.
- Art. 14 - Entrata in vigore

ART. 1 Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di passi carrabili sul territorio comunale, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

ART. 2 Definizione di passo carrabile

1. Per *passo carrabile* si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
2. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
 - a) *passi carrabili con opere edilizie* permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;

- b) *passi carrabili a raso* ovvero passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali è possibile immettersi direttamente sulla pubblica proprietà senza necessità dell'esecuzione di opere edili.

ART. 3 Autorizzazione alla realizzazione di nuovi passi carrabili

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, nè possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni devono sempre essere espressamente autorizzati dal competente ufficio. Quelli già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni.
3. L'autorizzazione comunale è rilasciata nel rispetto della vigente normativa derivante da Leggi dello Stato, Regionali e Regolamenti comunali.
4. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato ed accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e, pertanto, non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.
5. L'autorizzazione comunale viene rilasciata per tutti i casi di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
6. Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente, le relative richieste dovranno essere inoltrate alle competenti Amministrazioni (A.N.A.S., Provincia, ecc.).

ART. 4 Uffici comunali competenti

1. Competente alla istruttoria delle domande è lo Sportello Unico per le Attività produttive.
2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere redatte in competente bollo su apposito modulo da ritirarsi presso l'ufficio competente ed indirizzate al Comune di Caserta, corredate dalla seguente documentazione tecnica:
 - duplice copia delle planimetrie della zona redatte da un tecnico iscritto all'Albo in scala 1:100 (o 1: 200 per gli edifici industriali), con riferimenti altimetrici rispetto al marciapiede pubblico, con indicazione dei materiali, pendenze dello stato di fatto e del progetto;
 - relazione tecnica;
 - documentazione fotografica;
 - ricevuta di pagamento dei diritti di sopralluogo di €30,00;
 - ricevuta del pagamento di €30,00 per rimborso spese e costo cartello;
 - fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;
3. Ai sensi degli artt. 44 e 50 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di un canone di occupazione di suolo pubblico in relazione alla classe di appartenenza del Comune in cui è ubicato il passo carraio.
4. Davanti ai passi carrabili "a raso", il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, va inoltrata ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993, il quale stabilisce che i comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari dei passi a raso, tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo il rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

ART. 5 Spese e cauzioni

1. Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera di Giunta Comunale, da

aggiornarsi ogni anno, che stabilisce, altresì, le modalità di versamento e l'importo da richiedersi all'interessato. Sono esentati i cittadini disabili titolari di passi carrabili di esclusiva pertinenza o derivante da diritto reale di godimento.

ART. 6 Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. I provvedimenti autorizzatori dovranno indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29 (art. 27, comma 5, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285), nonchè gli estremi dell'avvenuto pagamento della tassa di cui al D.Lgs. n. 507/93.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 7 Condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione

1. Le dimensioni autorizzabili del passo carrabile, devono essere comprese:
 - Per accessi ad immobili con caratteristiche di civile abitazione, artigianali, ecc.
Minima ml 2,50 - Massima ml 4,00
 - Per accessi ad immobili con attività agricole, industriali, ecc.
Minima ml 3,00 - Massima ml 8,00
2. L'accesso con veicoli alla proprietà privata deve avvenire in aree aventi una destinazione d'uso idonea allo stazionamento di veicoli (autorimesse, stabilimenti industriali, artigianali ed aree di parcheggio in genere). Deve, quindi, intendersi non concedibile alcuna autorizzazione nel caso si tratti di richieste fronteggianti negozi o limitate a necessità di carico e scarico.
3. L'accesso carrabile deve avere una distanza di almeno 12 metri dalla curva o incrocio;
4. L'area di accesso e l'area di sosta devono essere idoneamente pavimentate;
5. E' necessaria l'esistenza di un tratto di almeno 3 metri in piano prima di eventuale rampa;
6. In presenza di un accesso carrabile di fatto esistente, il cittadino non in regola con i pagamenti previsti, presenta domanda in bollo su apposito stampato e provvede al pagamento degli importi all'uopo calcolati.

ART. 8 Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito cartello (art. 120 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada)), rilasciato dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione.
2. La dimensione del cartello viene fissata in cm. 25X 45 cm. per meglio rispettare il contesto dell'arredo urbano.
3. Il cartello oltre alla dicitura "Passo Carrabile", porterà sulla parte alta del segnale l'intestazione "Comune di Caserta" ed in basso sarà contrassegnato da un numero progressivo e dalla data di rilascio.
4. L'inosservanza dell'obbligo di apposizione del predetto cartello di autorizzazione o l'apposizione di un cartello diverso da quello previsto sarà sanzionata ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 30.04.1992 n. 285.

5. Il cittadino che non intende più avvalersi dell'accesso carrabile, dovrà presentare istanza in bollo allegando la ricevuta del versamento di €..... per i diritti di sopralluogo, dovrà altresì provvedere al ripristino dei luoghi (ripristino del marciapiede) previa specifica autorizzazione.
6. Per le volture, il nuovo titolare del passo carraio, dovrà presentare domanda in bollo su apposito stampato allegando l'originale della precedente autorizzazione, indicando od allegando il nome di colui al quale è intestata la licenza o concessione edilizia. Ciò per consentire all'ufficio competente di acquisirne copia direttamente dal Settore Urbanistica per poter definire la pratica.
7. Tale domanda verrà considerata valida solo se accompagnata da una certificazione di assenso al subentro da parte del titolare della licenza del passo carraio in questione.

ART. 9 Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso in cui più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune.

ART. 10 Prescrizioni tecniche

1. Gli accessi sono realizzati e mantenuti per la zona insistente sulla strada e per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso;
2. Il cancello o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente;
3. Qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
4. L'accesso dovrà essere arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno m.. 5,00, al fine di evitare l'arresto dei veicoli sulla sede stradale;
5. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al precedente comma 4, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.

ART. 11 Deroghe

1. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui all'art. 10, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
2. E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

ART. 12 Passi carrabili e accessi stradali esistenti

1. I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.

2. Per la regolarizzazione degli stessi dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Comunale competente entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per i passi carrabili già esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett.a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

ART. 13 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del "Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30-4-1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. n. 495/92) nonché ai sensi del Regolamento delle sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e delle Ordinanze sindacali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 132 del 02.12.-2003 e smi.

ART. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di Legge.
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.